

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Pos 10/ prot. n. 4434 21/17.11 del 28 FEB. 2017

Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea
- Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale
S4 U.O.2 - Interventi Infrastrutturali e
Vigilanza ESA
90145 Palermo
(Rif. nota prot. n. 3027 del 13/02/2017)

e, p.c.

Dipartimento regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica
Via Regione siciliana, 2226
Palermo

Oggetto: *Applicabilità ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell'E.S.A. artt. 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 – Norme in materia di quiescenza*

1 - Con la nota in riferimento si rappresenta che l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ha chiesto - tramite codesto Dipartimento - chiarimenti circa l'applicabilità ai dipendenti indicati in oggetto delle disposizioni contenute negli artt. artt.51 e 52 della l.r. n.9/2015, tenuto conto della successiva l.r. n. 8/2016 "*stante le varie istanze di dipendenti dell'Ente atte a manifestare l'intenzione di avvalersi delle facoltà sancite da tale normativa*".

In particolare l'E.S.A., nella nota 20 dicembre 2016, n. 503 (allegata alla richiesta in riferimento) rileva che il campo di applicazione degli artt.51 e 52 suindicati, riservato esclusivamente "*ai dipendenti dell'Amministrazione regionale*", è stato esteso anche ai dipendenti delle Camere di Commercio della Sicilia, previa verifica delle condizioni di

efficienza ed economicità dell'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Risulterebbero, quindi, esclusi dalla norma i dipendenti di altri enti (tra cui l'ESA) per i quali è prevista, dall'art. 1 della medesima l.r. n. 8/2016 - a seguito della ridefinizione della dotazione organica - l'applicazione dell'istituto del prepensionamento, in virtù del combinato disposto dell'art.2 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 33 del D.Lgs.n. 165/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni.

La suindicata normativa statale dispone, per gli enti che hanno notevoli esuberi di personale di *“avviare, attraverso il rituale percorso delle verifiche organiche, i c.d. prepensionamenti per i lavoratori in possesso dei requisiti previgenti alla Legge 214/2011 e con decorrenze pensionistiche maturabili entro il 31/12/2016...”*.

Si evidenzia, tuttavia, che l'Ente non registra situazioni di esubero, ed anzi, per la carenza di risorse umane disponibili *“è stato autorizzato dall'Organo Tutorio a trattenere qualche dipendente in attività di servizio”*.

L'E.S.A. chiede, quindi, per *“evitare l'insorgere di infruttuoso contenzioso”* l'avviso di questo Ufficio *“sull'interpretazione ... esposta in ordine all'applicabilità della normativa regionale al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo”*,.

2 - Sulla tematica in esame, lo Scrivente ribadisce l'indirizzo espresso su fattispecie analoghe, con pareri n. 100 e 110 del 2015. In tali consultazioni si è rilevato, per la parte che qui interessa richiamare, che con gli articoli 51 e 52¹ della l.r. 7 maggio 2015, n.9, come

1 Art. 52 - l.r. n. 9/2015 - Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

modificata dalla l.r. n.12/15, il legislatore regionale è intervenuto sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali, armonizzandolo con il sistema pensionistico statale, ed indirizzando tali disposizioni al solo personale dell'Amministrazione regionale.

L'art. 1, comma 9, della successiva legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 *“Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9....”* ha previsto, poi, che *“le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie”*.

Le disposizioni dei succitati articoli 51 e 52 sono state poi estese a norma della l.r. 17/5/2016², n. 8, art. 1, comma 2 e 3, al solo personale delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura della Sicilia.

Il primo comma dello stesso art. 1 della l.r. n. 8/16 cit. prevede che *“...al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento, in virtù del combinato disposto dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica.”*

La suindicata normativa statale stabilisce che gli Enti pubblici che abbiano esuberi di personale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95³ convertito con

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

2 L.r. 17 maggio 2016, n. 8-Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie

Art. 1. Dotazione organica degli enti

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica in materia di riordino degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione, al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento in virtù del combinato disposto dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Le dotazioni organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2, maggio 1988, n. 153.

3 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Art. 2- Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e l'articolo 33⁴ del decreto legislativo 30 marzo 2001⁵, n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni, prevedono che in caso di eccedenze o soprannumero di personale le pubbliche amministrazioni, previa verifica e ricognizione delle piante organiche e "previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali" provvedano ad avviare le procedure di prepensionamento per quei lavoratori che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi in base alla disciplina vigente prima

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

11 Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b).....

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. ...

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili

17.....

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. ...

4 Art.33 D. L.vo n. 165/2001 - Eccedenze di personale e mobilità collettivi (articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della

dell'entrata in vigore dell'art.24 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modifiche, in legge n. 214/2011).

Come evidenziato nella richiesta, tuttavia, l'EsA non registra esubero di personale (*la previsione al 1 gennaio 2017 del personale di ruolo è di 241 unità, mentre al 1 gennaio 2012 era di 339 unità*) per ricorrere all'istituto del prepensionamento in deroga alla L. 214/2011, né tantomeno può applicarsi la disposizione degli articoli 51 e 52 della l.r. n. 9/15 in riferimento anche alla l.r. n. 8/16, esclusivamente indirizzata al personale camerale.

Non può che ribadirsi, come già riferito nei pareri ULL cit. nn. 100 e 110/15, infatti, che, *“laddove il legislatore regionale ha ravvisato l'esigenza di estendere l'applicazione delle norme di che trattasi ad altra categoria di personale, ha ritenuto essenziale emanare una specifica successiva disposizione normativa”*.

Ed essendo l'art. 1 della l.r. n. 8/2016 indirizzato al solo personale delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura della Sicilia, esso non può applicarsi al personale degli altri enti (tra cui anche l'ESA) di cui all'art.1.della l.r.10/2000.

Tuttavia, si segnala che risulterebbe presentato un apposito emendamento al testo della legge finanziaria regionale in corso di esame, il quale prevede l'estensione dell'applicabilità degli articoli suindicati anche al personale degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione (e quindi anche dell'E.S.A.).

L'Assessorato in indirizzo potrà valutare, pertanto, l'opportunità di sostenere l'iniziativa legislativa *in itinere*, per estendere le disposizioni degli artt. 51 e 52 della l.r. 9/15 ai dipendenti in argomento.

Nei termini suesposti il parere dello Scrivente, che viene esteso per conoscenza al Dipartimento regionale della funzione pubblica.

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere

determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Avv. Alessandra Di Salvo / Avv. Gianluigi Amico

T. Di Salvo *Gianluigi Amico*

L'Avvocato Generale

(Cons. Romeo Palma)



Romeo Palma